



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

8148

15 FEB. 2019.

IL SINDACO

OGGETTO : Ordinanza di divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro dalle Ore 13,00 alle ore 18,00 del giorno 17.2.2019.

Rilevato che, in occasione della manifestazione sportiva, incontro di calcio presso lo stadio comunale "Vincenzo Barone" in data 17.2.2019 potrebbe registrarsi che esercenti pubblici somministrano bevande alcoliche ed analcoliche in bicchieri e/o bottiglie di vetro, venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità degli avventori e del patrimonio pubblico e privato.

Che il clima teso tra tifosi che affollano la zona del campo sportivo sito in via Nazionale e i locali può far registrare episodi di euforia collettiva e trascendere a danno di cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie di vetro.

Ritenuto per ragioni di ordine pubblico, come segnalato dall'Ufficio di P.S., di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità delle persone.

Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

ORDINA

Che, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalle ore 13,00 alle ore 18,00 del 17.2.2019 nelle aree limitrofe al campo sportivo "Vincenzo Barone" di Via Nazionale per un raggio di mt 300:

1. Sia vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro. (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ecc).

2. Di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.

3. Di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in bicchieri di plastica anche all'interno del locale.
4. Di esporre in modo visibile al pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.
5. Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Ragusa , al Questore della Provincia di Ragusa, al Commissariato di P.S. Modica, alla Compagnia Carabinieri di Modica, alla Tenenza G.d.F. Modica, al Comando Polizia Locale.

Gli Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia vigileranno sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs.267/2000. secondo la procedura prevista dalla Legge 2.11.1999, n.689.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO
Ignazio Abbate

